

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2002, n. 16

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003 - 2005

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione dell'entrata

Art. 2 - Stato di previsione della spesa e disposizioni relative

Art. 3 - Quadro generale riassuntivo

Art. 4 - Previsioni di cassa

Art. 5 - Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi

Art. 6 - Entrata in vigore

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003 - 2005, annesso alla presente legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in euro 4.465.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2003;
- b) in euro 4.265.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2004;
- c) in euro 4.053.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2005.

Art. 2

Stato di previsione della spesa e disposizioni relative

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento

per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003 - 2005, annesso alla presente legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in euro 4.465.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2003;
- b) in euro 4.265.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2004;
- c) in euro 4.053.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2005.

2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

Art. 3

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2003 - 2005, annesso agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4

Previsioni di cassa

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, per l'esercizio finanziario 2003 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 3.600.000.000,00 euro.

Art. 5

Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi

1. Ai sensi dell'articolo 43 bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:

- a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'1 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;
- b) per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.